Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 19 luglio 2017

ENTI NON COMMERCIALI

I nuovi adempimenti per le associazioni del terzo settore

di **Guido Martinelli**

Gli enti che vorranno iscriversi nell'istituendo **registro** del terzo settore, così entrando a pieno titolo all'interno della riforma recentemente approvata, si dovranno, però, porre il problema dei **nuovi obblighi** che il **codice del terzo settore** (d'ora in avanti **CTS**) impone loro.

Il primo appare essere legato alle **modifiche statutarie** per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore della riforma. Infatti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 l'atto costitutivo deve indicare: "*l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale,"* - che dovrà, in questo ultimo caso, essere necessariamente ricompresa nelle 26 attività ricomprese nell'articolo 5 del CTS - ***"il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica,*** *le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, i diritti e gli obblighi degli associati …, i requisiti per l'ammissione di nuovi associati … e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta … le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione…".*

A questo dettagliato elenco dovremo aggiungere che gli enti del terzo settore dovranno integrare nella loro denominazione sociale l'acronimo **ETS** (articolo 12 CTS), le organizzazione di volontariato **ODV** (articolo 32 comma 3) e le associazioni di promozione sociale **APS** (articolo 35 comma 5). Di tale **acronimo** si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ma la sorpresa maggiore la ricaviamo dalla lettura dell'articolo 25 laddove viene previsto che l'assemblea delle associazioni, riconosciute o non, del terzo settore dovrà, necessariamente, tra le altre, avere competenza (e quindi se ne dovrà disciplinare le procedure) **sulla revoca dei componenti degli organi sociali**, sulla nomina e **revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se e ove nominato,** sulla **responsabilità dei componenti degli organi sociali** e sulla possibilità di promuovere un'azione di responsabilità nei loro confronti, sulla **trasformazione, fusione, o scissione della associazione.**

Alla luce di quanto sopra appare, pertanto, certa la necessità di mettere mano agli statuti delle associazioni. E qui ci potremo trovare di fronte ad una *beffa*. Infatti il comma 3 dell'articolo 82 prevede che le modifiche statutarie poste in essere dagli **enti del terzo settore** allo: "*scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"* **siano esenti dall'imposta di registro**. Ma, salvo interpretazioni *pro* contribuente da parte dell'Agenzia, applicandosi la norma ai soggetti che già fanno parte del terzo settore, la stessa **potrebbe non potersi applicare per le modifiche**

statutarie necessarie ad acquisire i requisiti necessari per accedervi.

Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 6 del CTS, ove l'associazione voglia svolgere attività "diverse" da quelle di cui al precedente articolo 5, lo potrà fare solo se queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e: "***a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano".***

Vengono poi introdotti numerosi **adempimenti formali** fino ad oggi mai disciplinati nel dettaglio da una norma di legge.

Dovrà essere redatto un bilancio, con criteri diversi sulla base del volume d'affari, conforme alla "*modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del terzo settore"*. Detto **bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.**

In presenza di ricavi superiori ai centomila euro si dovranno pubblicare nel sito internet della associazione "***gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati".***

Dovrà essere tenuto, ai sensi dell'articolo 17: "***un apposito registro"*** in cui iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Diventa, infine, ai sensi dell'articolo 15, **obbligatoria la tenuta dei libri sociali.**

Questi consisteranno nel libro degli associati, quello per i verbali delle assemblee, quello per le deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Viene precisato che gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali "***secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto".***

Come abbiamo cercato di dimostrare la riforma appare ostica anche in quella che sarebbe dovuta essere, sulla base della legge delega (articolo 2, comma 1, lett. c), L. 106/2016), la necessità di assicurare: "***l'autonomia statutaria degli enti".***